



# Comune di Massa e Cozzile

(Provincia di Pistoia)

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 34 del 15/04/2010**

**OGGETTO LEGGE 448/98 E D.L. 268/2000: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE E DELLE CASE SPARSE.**

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE** alle ore **20,30**, in sessione **straordinaria**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale: NICCOLAI MASSIMO (Pres.), MARIOTTI QUARTIERO (Pres.), MAZZACCHERI MARCO (Pres.), BARBI CLAUDIO (Pres.), BRIZZI PAOLO (Pres.), ALESSANDRI LETIZIA (Ass.) RICCI PAOLO (Pres.), GIORGETTI VANNA (Pres.), LENZI BALDASSARRE (Pres.), CIOLETTI TIZIANO (Pres.), VESCOVINI WALTER (Pres.), BONACCORSI LAURA (Pres.), DEL ROSSO CLAUDIO (Pres.), MALTAGLIATI ELENA (Pres.), LAPENNA KARIM (Pres.), PELLEGRINI CARLO (Ass.), FRANCO NARDINI (Pres.).

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il sig. LENZI BALDASSARRE nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale , Dr. SOSSIO GIORDANO.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: MALTAGLIATI ELENA, BONACCORSI LAURA, GIORGETTI VANNA.

La seduta e' pubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Dr. LENZI BALDASSARRE

Il Segretario Comunale  
Dr. SOSSIO GIORDANO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del settore Segreteria Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, lì 19 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SEGRETERIA GENERALE  
Bernardini Roberto

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del settore Segreteria Generale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati presentati ricorsi od opposizioni.

Massa e Cozzile, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SEGRETERIA GENERALE  
Bernardini Roberto



Illustra l'assessore Brizzi. Intervengono Nardini e Vescovini. Risponde Brizzi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso:

1. Che il comune di Massa e Cozzile, per disposizione del Ministro delle Attività Produttive, con D.M. 06.11.01 pubblicato sulla G.U. n.293 del 18.12.01, è inserito nella fascia climatica "E" del D.P.R. 26.08.93 n.412, con gradi giorno 2.509 e altitudine 223 m;
2. Che l'articolo 8, comma 10, della Legge 23.12.98 n.448 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della L. 23.12.99 n.488, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) per uso riscaldamento, precisando, alla lettera c) del medesimo articolo, che *"Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate [...] a compensare i maggiori oneri [...] nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. e individuati con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [...]"*;
3. Che l'articolo 8, comma 10, lettera c, punto 4, della Legge 23.12.98 n.448 sopra citata dispone che *"Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. 26/8/93 n.412, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze e individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati"*;
4. Che tali agevolazioni, ai sensi del D.P.R. 30.09.99 n.361 sono trasferite agli acquirenti dai fornitori di gasolio e GPL ad uso riscaldamento;
5. Che l'articolo 4, comma 2, del D.L. 30.09.00 n.268, convertito dall'articolo 1 della L. 23.11.00 n.354 e poi modificato dall'articolo 27 della L. 23.12.00 n.388, dispone che *"[...] per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26.08.93 n.412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse."*;
6. Che con l'articolo 27 della L. 23.12.00 n.388 vengono ribadite le agevolazioni per l'acquisto di gasolio e il GPL da riscaldamento nelle particolari zone geografiche di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della L. 23.12.98 n.448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della L. 23.12.99 n.488, secondo le procedure di cui al D.P.R. 30.09.99 n.361 e secondo le istruzioni fornite con decreto del Ministero delle Finanze;
7. Che l'articolo 5 del D.L. 01.10.01 n.356, convertito con modificazioni dalla L. 30.11.01 n.418, introduce *"Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali"*;
8. Che l'articolo 13, comma 2, della L. 28.12.01 n.448 (Legge Finanziaria 2002) stabilisce che *"In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della L. 23.12.98 n.448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della L. 23.12.99 n.488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26.08.93 n.412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale."*;



9. Che il beneficio ricordato nei punti precedenti è stato reiterato fino al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 13, della L. 24.12.03 n.350 (Legge Finanziaria 2004); poi per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 511, della L. 30.12.04 n.311 (Legge finanziaria 2005); poi per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 115, della L. 23.12.05 n.266 (Legge Finanziaria 2006); poi per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 394, della L. 27.12.06 n.296 (Legge Finanziaria 2007); poi per l'anno 2008 dall'articolo 38, comma 1-ter, del D.L. 31.12.07 n.248 convertito in Legge dall'articolo 1, comma 1, della L. 28.02.08 n.31; e infine per l'anno 2009 dall'articolo 2, comma 13, della L. 22.12.08 n.203 (Legge Finanziaria 2009);

10. Che il Comune di Massa e Cozzile, con le delibere n.21 del 21.03.02 e n.52 del 30.09.02, individuò le zone metanizzate e non metanizzate del territorio comunale;

**Vista** la determinazione 23.01.01 dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata sulla G.U. del 30.01.01 n.24, con cui si precisa che una frazione di Comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti a cui è allacciata;

**Visto** l'articolo 17-bis, comma 2, del D.L. 24.06.03 n.147, nel quale viene precisato che *“L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della L. 23.12.98 n.488, come modificato dall'articolo 12 della L. 23.12.99 n.488, si interpreta nel senso che l'Ente locale adotta una delibera di Consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione”*;

**Preso atto** che la rete della metanizzazione del territorio comunale risulta oggi potenziata, o comunque variata rispetto alla situazione dell'anno 2002, e che pertanto la relativa cartografia deve essere aggiornata utilizzando anche utilizzando tecnologie informatiche che consentono una maggiore precisione;

**Preso atto** che l'Agenzia delle Dogane, con propria nota n.[178604](#) del giorno 01.01.10 avente per oggetto i *“Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010”*, e con nota n.5961 del 15.01.10, avente per oggetto *“Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. - Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010.”*, ha chiarito il regime delle agevolazioni in materia di fornitura di gasolio e di GPL per il riscaldamento degli edifici nelle aree non metanizzate in vigore dal giorno 01.01.10, dopo che la Legge Finanziaria 2010 non ha reiterato, come le precedenti, le proroghe alle norme fino ad allora vigenti in materia di benefici per l'acquisto di gasolio e GPL da riscaldamento in tali zone;

**Preso atto** delle conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle dogane con le note sopra citate, quando afferma in particolare che *“In buona sostanza, il beneficio di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c) della L. 23.12.98 n.448 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato articolo 4, del D.L. 30.09.00 n.268 come “[...] porzioni edificate [...] ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”*;

**Preso atto** e precisato che l'ultimo periodo dell'articolo di Legge citato dall'Agenzia (articolo 4 del D.L. [268/2000](#) come convertito in Legge) circoscrive la possibilità di usufruire del beneficio ad alcune zone ma esclude il centro abitato ove a sede la Casa Comunale;

**Preso atto** e richiamato che l'Agenzia delle Dogane, con la nota n.5961 del 15.01.10, su richiesta delle stesse associazioni dei fornitori, ha ribadito la legittimità della prassi secondo cui *“le Società fornitrici del gasolio e del GPL”* [possono emettere] *“nei casi di specie, fatture a prezzo pieno, provvedendo successivamente alla rifusione di quanto eventualmente dovuto una volta acquisiti, da parte degli utenti, gli atti adottati o rilasciati, di volta in volta, dalle Amministrazioni comunali ed attestanti il diritto ad usufruire dell'agevolazione medesima. Al riguardo e limitatamente alle fattispecie che si riferiscono ai Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E, si ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata, che consente da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.”*;

**Concluso** che a far data dal giorno 01.01.10, con il mutare delle disposizioni legislative applicabili all'ottenimento del beneficio per l'acquisto di gasolio e GPL da riscaldamento nelle aree comunque definibili “non metanizzate”, è necessario procedere ad una nuova perimetrazione del territorio comunale individuando le aree metanizzate, quelle non metanizzate, comprensive dei centri abitati, delle frazioni e delle case sparse, nonché del centro abitato di Massa, ove a sede la Casa Comunale;

**Preso atto** che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come “metanizzata”;



**Richiamati** pertanto i criteri sopra citati, e cioè che devono ritenersi non metanizzate le frazioni intese secondo la lettera del citato articolo 4, del D.L. 30.09.00 n.268 come “[...] porzioni edificate [...] ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;

**Richiamati** i criteri di dettaglio già adottati in occasione della redazione della precedente cartografia e citati nelle delibere del Consiglio Comunale n.21 del 21.03.02 e n.52 del 30.09.02, e pertanto, riassumendo e precisando:

- a. Di ritenere “metanizzata”, la fascia di territorio compresa entro gli 80 m nelle diverse direzioni a partire dalla rete di distribuzione del gas metano, sulla base di una valutazione forfettaria dei costi necessari per conseguire l’allacciamento alla rete stessa comparata a quella dei benefici economici e tecnici collegati all’allacciamento stesso;
- b. Che la distanza di 80 m deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas metano ed il generatore di calore dell’edificio nel quale tale combustibile viene utilizzato;
- c. Di considerare casi in deroga a tale regola generale quelli, che si ritengono marginali, nelle quali la presenza di un impedimento naturale o di infrastrutture o di servitù (fossi, torrenti, argini, dislivelli notevoli, strade di particolare importanza, fondi interclusi, ecc.) comporterebbe l’eccessiva onerosità dell’allacciamento;
- d. Che quando un edificio ricada anche solo parzialmente nell’area considerata non metanizzata sia ammesso a godere del beneficio di legge;
- e. Che quando un edificio fosse allacciato ad uso riscaldamento alla rete di distribuzione del gas metano, s’intende comunque compreso in area metanizzata, ancorché ricadente in area non metanizzata;
- f. Che per esclusione, sono considerate “non metanizzate” tutte le zone non comprese in quelle “metanizzate”;
- g. Di individuare nel centro storico di Massa il “centro abitato ove a sede la Casa comunale”.

**Vista** la Relazione Tecnica e la cartografia in scala 1:5.000 redatti dal Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, che individua le aree metanizzate, quelle non metanizzate, ed il centro abitato di Massa ove a sede la Casa Comunale secondo i criteri sopra esposti;

**Preso atto** che l’articolo 12, comma 4, della L. 23.12.99 n.488 pone l’obbligo di comunicare al Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed al Ministero dell’Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) il presente provvedimento;

**Visto** il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale;

**Visto** il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti 12 favorevoli e 3 astenuti ( Del Rosso, La Penna e Maltagliati) espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti:

### DELIBERA

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Delibera.
2. Di individuare nell’allegata cartografia in scala 1:5.000, ai soli fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 8, comma 10 lettera c) della L. 23.12.98 n.448, le zone del territorio comunale “non metanizzate”, nonché quelle “metanizzate” ed il “Centro abitato ove a sede la Casa Comunale”, ove tale beneficio non può essere invocato.
3. Di auspicare, al fine di favorire il rimborso delle somme pagate in più dagli utenti dal giorno 01.01.10 fino alla data di esecutività della presente, che i fornitori prendano atto e accolgano il suggerimento dell’Agenzia delle Dogane, laddove, con la nota n.5961 del 15.01.10, ribadisce la legittimità della prassi, suggerita dalle stesse associazioni dei fornitori, secondo cui “*le Società fornitrici del gasolio e del GPL*” [possono emettere] “*nei casi di specie, fatture a prezzo pieno, provvedendo successivamente alla rifusione di quanto eventualmente dovuto una*



## Comune di Massa e Cozzile

---

Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 15/04/2010

*volta acquisiti, da parte degli utenti, gli atti adottati o rilasciati, di volta in volta, dalle Amministrazioni comunali ed attestanti il diritto ad usufruire dell'agevolazione medesima. Al riguardo e limitatamente alle fattispecie che si riferiscono ai Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E, si ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata, che consente da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.".*

4. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Con voti 12 favorevoli e 3 astenuti ( Del Rosso, La Penna e Maltagliati) espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile